



CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15, D.L. 34/2019

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/06/2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	3
Articolo 7 - Procedure cautelati ed esecutive in corso	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento, le entrate tributarie comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, a pena di decadenza, per ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, TOSAP e Imposta di pubblicità, apposita istanza entro il **31 agosto 2019**, mediante consegna all'ufficio protocollo dell'Ente ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo tributisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it ovvero a mezzo posta raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione).

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2020, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'eventuale rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 settembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in 2 rate di pari importo: entro il mese di ottobre 2019 e di aprile 2020;
- c) versamento in 3 rate di pari importo: entro il mese di ottobre 2019 ed entro i mesi di febbraio e giugno 2020;
- d) versamento in 4 rate di pari importo: entro il mese di ottobre 2019 ed entro i mesi di gennaio, aprile e luglio 2020.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali così come previsti all'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione agevolata, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, ivi incluse le ipotesi di revoca della precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme non superiore a cinque giorni, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero integrale delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti parziali o tardivi effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 - Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.